

I chiarimenti delle Entrate. In circolare

Ristrutturazioni con più tempo per le banche

Renzo Parisotto

Limitatamente all'esercizio 2009, più tempo alle banche che hanno ristrutturato crediti verso la propria clientela mediante acquisizioni di partecipazioni per presentare istanza di interpello al fine di continuare ad applicare alle stesse il regime fiscale dei crediti. È una delle novità contenute nella circolare 42/E/2010 che l'agenzia delle Entrate ha dedicato all'articolo 113 del Tuir («partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari»), introdotto con il Dlgs 344/2003.

La norma ha come destinatari gli enti creditizi che, ai sensi del Dlgs 38/2005, applicano i principi internazionali Ias/Ifrs e per conseguenza ai fini Ires valgono le previsioni dell'articolo 83 del Tuir (principio di derivazione).

Va ricordato che la trasformazione di crediti in partecipazioni comporterebbe un diverso trattamento fiscale: mentre i crediti soggiacciono alle previsioni degli articoli 101 e 106 del Tuir, per quanto attiene le partecipazioni, trattandosi verosimilmente di immobilizzazioni, le eventuali plusvalenze sono tassate nella misura del 5% mentre le minusvalenze sono integralmente indeducibili (articoli 87 e 110 del Tuir). Come sottolinea l'Agenzia, questo differente trattamento potrebbe indurre le banche a non effettuare le operazioni di ristrutturazione e in tal senso l'articolo 113 del Tuir, norma speciale e agevolativa, consente alle stesse di avvalersi del regime fiscale dei crediti rispetto a quello naturale delle partecipazioni.

L'interpello deve essere presentato in via preventiva (120

giorni) avendo a riferimento il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi (esempio, 30 settembre 2011 per l'esercizio 2010) e non anche il maggior termine di 90 giorni per non incorrere nella nullità della dichiarazione. Considerate le novità contenute nella circolare, l'agenzia delle Entrate "apre", per il solo esercizio 2009, al maggior termine di 210 giorni.

Quanto ai contenuti dell'interpello, l'Agenzia rinvia alle previsioni degli articoli 113, comma 2, lettera a) e b) del Tuir (motivi di convenienza della procedura, modalità e termini del recupero, elementi che inducono a ritenere momentaneamente la situazione di difficoltà finanziaria del debitore), richiedendo altresì l'evidenziazione delle attività che la società partecipata intenderà porre in essere ai fini del realizzo e valorizzazione del proprio patrimonio aziendale.

Di particolare interesse è il coinvolgimento della Banca d'Italia in merito alle acquisizioni delle partecipazioni e in proposito si precisa che: a) la normativa di vigilanza non prevede alcun controllo di Banca d'Italia di natura autorizzativa ovvero diretto a vietare ex ante l'acquisizione; b) le operazioni sono oggetto di comunicazioni solo successive, peraltro in corso di aggiornamento normativo; c) la Banca d'Italia, nell'ambito di verifiche ispettive o di controlli, può formulare ex post obiezioni circa l'operazione. In questo contesto, l'agenzia delle Entrate ribadisce la sua estraneità circa una valutazione nel merito dei contenuti dei piani di risanamento e/o

della convenienza nonché la decadenza degli effetti positivi dell'interpello in caso di obiezioni.

Nel caso di accoglimento favorevole dell'istanza, la

L'AIUTO

Per le operazioni 2009 gli istituti di credito avranno a disposizione 90 giorni aggiuntivi per l'interpello

banca disapplicherà l'articolo 87 del Tuir e applicherà alle partecipazioni acquisite le disposizioni previste per i crediti. Ne deriva che in sede di realizzo delle partecipazioni avranno rilievo le disposizioni di cui all'articolo 101, comma 5 del Tuir in quanto ai cessionari siano riconducibili tutti i rischi e benefici connessi. Allo stesso modo, nel caso in cui l'iscrizione della partecipazione sulla base dello Ias 39 avvenga a un minor valore rispetto al credito preesistente, questo differenziale costituirà svalutazione (articolo 106, comma 3 del Tuir). Laddove le stesse siano considerate "disponibili per la vendita" (Afs) laddove la valutazione interessa direttamente il patrimonio, la banca dovrà tenerne conto in sede di dichiarazione dei redditi (variazione in aumento rispetto ai risultati del conto economico). Nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182 bis) il differenziale negativo avrà rilievo quale perdita (articolo 101, comma 5 del Tuir) a partire dalla data in cui il decreto di omologa è divenuto definitivo.

Viene chiarito che nel caso di realizzo di partecipazioni così ottenute a un valore superiore rispetto a quello nominale dei crediti, questa eccedenza, sussistendone i requisiti, potrà godere del regime Pex.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

